

Decreto esecutivo
concernente l'Istituto di medicina legale
del 20 dicembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti in particolare gli articoli 182, 183, 251 e 253 del Codice di procedura penale (CPP), l'articolo 3 del diritto penale minorile del 20 giugno 2023 (DPMIn) e l'articolo 30 capoverso 2 della procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin),

decreta:

Art. 1 1È istituito, con sede a Bellinzona, l'Istituto di medicina legale.

2Presso l'Istituto operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell'articolo 183 capoverso 2 in combinazione con gli articoli 251-253 CPP.

3La nomina dei periti e l'assegnazione dei mandati avvengono secondo il Codice di procedura penale.

Art. 2 1L'Istituto è un organo autonomo e indipendente che assicura in particolare le prestazioni richieste in favore delle autorità giudiziarie.

2L'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto si riferiscono segnatamente all'esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell'esecutivo o del legislativo.

3L'Istituto è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

Art. 3 1L'Istituto si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle autorità giudiziarie.

2L'Istituto assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consulenza telefonica e interventi in ambito di medicina forense ai procuratori pubblici, al magistrato dei minorenni, ai giudici nel procedimento penale, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali.

3Gli interventi possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri o di reati contro la vita e l'integrità della persona nonché di reati contro l'integrità sessuale, così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Per interventi programmati si intendono: esami autoptici, visite medico legali su viventi, verifiche sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica e di ogni altra fattispecie medico legale.

4L'Istituto può fornire ulteriori prestazioni alle preposte autorità richiamati in particolare l'articolo 85 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM) e l'articolo 17 capoverso 3^{bis} della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

Art. 4 Ai periti ufficiali si applicano i motivi di ricsuzione previsti dall'articolo 56 CPP.

Art. 5 1I periti ufficiali e gli altri dipendenti dell'Istituto sottostanno alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD).

2I periti ufficiali non hanno diritto a indennità per la loro attività in relazione ai mandati conferiti dalle autorità ai sensi del Codice di procedura penale.

Art. 6 1Il personale operante presso l'Istituto sottostà al segreto d'ufficio (art. 320 CP) che si estende anche nei confronti del Dipartimento delle istituzioni e della Divisione della giustizia.

2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 7 Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all'attività dei periti ufficiali, si applicano le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Art. 8 Il decreto esecutivo concernente l'istituzione dell'Ufficio delle scienze forensi del 13 luglio 2022 è abrogato.

Art. 9 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024.

317.110

Pubblicato nel BU **2023**, 425.